



lettera "A"

Comune di Viggiano

REGOLAMENTO COMUNALE

*Servizi funerari,
cimiteriali e di polizia
mortuaria*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Diritto al sepolcro

- 1) Il diritto al sepolcro nasce dal rilascio di una concessione amministrativa, da parte della Pubblica Amministrazione, di un'area di terreno demaniale in un cimitero pubblico, che consente al privato concessionario di realizzare, al di sopra o al di sotto del suolo, una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti.
- 2) Il rilascio della concessione crea in capo al concessionario un diritto soggettivo pienamente opponibile nei confronti della generalità dei consociati *iure privato*; diritto che affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di interesse pubblico, per la tutela dell'ordine e del buon governo dei cimiteri, consentono all'Amministrazione Comunale di esercitare il potere di revoca, mediante l'adozione di un apposito provvedimento.
- 3) L'Amministrazione Comunale garantisce il diritto primario al sepolcro, che consiste nel diritto di essere seppelliti o di seppellire altri in un dato sepolcro e il diritto secondario al sepolcro spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di *pietas* e di opporsi ad ogni atto che costituisca violazione e comunque forma di oltraggio a quella tomba.
- 4) L'Amministrazione Comunale garantisce altresì; il diritto al sepolcro in senso stretto o diritto sul manufatto e sui materiali che lo compongono, avente ad oggetto l'edificio sepolcrale e gli eventuali accessori; il diritto all'intestazione del sepolcro, rappresentato dal diritto di apporre il proprio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso; il diritto di scelta del luogo di sepoltura, spettante in vita all'interessato, che può formare oggetto di un mandato *post mortem exequendum* ovvero può essere inserito nel testamento ed in mancanza di tale manifestazione di volontà la decisione del luogo di sepoltura spetta ai congiunti più stretti, quali titolari dell'interesse alla tutela del sentimento di pietà e memoria del defunto.

Art. 2

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento si occupa dei cimiteri che ai sensi dell'art. 824 del codice civile sono soggetti al regime del demanio pubblico, pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, salvo nei casi e nei modi previsti dalle leggi che li riguardano. I cimiteri appartengono al cd. "*demanio specifico comunale*".
- 2) I cimiteri sono beni pubblici attraverso i quali il comune fa fronte alle esigenze primarie della collettività, che si sostanziano nel bisogno materiale di igiene pubblica e nell'aspirazione spirituale al culto dei propri cari. All'utilizzo da parte dell'ente comunale può affiancarsi un uso posto in essere da privati, mediante forme di concessione demaniale.
- 3) Il presente regolamento, altresì, in osservanza alla normativa di cui all'articolo successivo, ha per oggetto le disposizioni dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla

concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

Art. 3

Riferimenti normativi

- 1) Ordinamento dello Stato Civile approvato con Regio Decreto n. 1238 del 09 luglio 1939 e *s.m.i.*;
- 2) Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e *s.m.i.*;
- 3) Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990 e *s.m.i.*;
- 4) Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 08 gennaio 1991 n. 6 sul Sistema Informativo delle Malattie Infettive e Diffusive;
- 5) Delle norme del codice civile contenute nel Libro Primo “*Delle Persone e della Famiglia*”, Titolo V “*Della Parentela e dell’Affinità*”.
- 6) Circolare esplicativa del Ministero delle Sanità del 24 giugno 1993 n. 24 sul Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- 7) Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri approvate con Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e *s.m.i.*;
- 8) Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione approvata con Legge Regionale della Basilicata n. 14 del 28 aprile 2009.
- 9) L.R. 31.05.2016, n° 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”
- 10) Le norme statali e regionali si intendono prevalenti ove in contrasto con quelle riportate nel seguito del presente regolamento

Art. 4

Competenze e gestione

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco nell’espletamento delle sue funzioni si avvale degli uffici preposti appositamente individuati.
- 2) Il cimitero capoluogo e i cimiteri periferici sono gestiti direttamente dal comune o affidati a cooperative di promozione sociale di tipo “B” nelle forme di legge o a soggetto gestore individuato a seguito di procedura ai sensi della normativa vigente. La gestione in affidamento può riguardare anche uno soltanto dei cimiteri comunali.
- 3) Il servizio di apertura e chiusura, di custodia e di vigilanza può essere assicurato anche con l’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici.

Art. 5

Responsabilità

- 1) Il Comune o il gestore cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.
- 2) Il Comune non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio cimiteriale o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

- 3) Chiunque causi danni a persona o cose, sia personalmente che per effetto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro Quarto del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

Art. 6

Cimitero comunale

- 1) Appartiene al Comune di Viggiano il seguenti cimitero:
 - a) Cimitero Comunale.

Art. 7

Dichiarazione di morte

- 1) La dichiarazione di morte deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre le 24 ore, da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso.
- 2) In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni del luogo, giorno e ora della morte; il nome e il cognome; il luogo e la data di nascita; la residenza e la cittadinanza del defunto; il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'Ufficiale dello Stato Civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.
- 3) Nei casi di rinvenimento di ossa umane, resti mortali o cadaveri, chi ne fa la scoperta deve darne immediata notizia al Sindaco e agli organi di polizia competenti.
- 4) Nel caso di persona deceduta che ha lasciato figli in età minore, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, l'Ufficiale dello Stato Civile, deve darne notizia al giudice tutelare.
- 5) Nel caso di morte di cittadino straniero nel territorio comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli Affari Esteri.

Art. 8

Registri

- 1) Presso l'Ufficiale dello Stato Civile, è tenuto l'anagrafe dei defunti, contenente i seguenti dati del cadavere:
 - a) Nome, cognome, data di nascita e di morte, luogo del decesso;
 - b) Numero di autorizzazione al seppellimento;
 - c) Dati anagrafici del soggetto che presenta la dichiarazione di morte;
 - d) Documenti sull'eventuale manifestazione di volontà del concessionario in merito alla sepoltura;
 - e) Documenti in ordine alla manifestazione di volontà del defunto alla cremazione, all'eventuale affidamento e dispersione delle ceneri.
- 2) Presso il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali sono tenuti i seguenti registri:
 - a) Registro delle Sepolture, contenente i seguenti dati del defunto:
 - I dati di cui alla *lett. a) e b)* del comma 1;
 - L'indicazione se inumato, tumulato o cremato;
 - Esatta ubicazione della sepoltura (anche attraverso la formazione di una mappa);
 - Anno, giorno e ora dell'inumazione o tumulazione;

- Il numero progressivo sul cippo;
 - Le generalità del concessionario;
 - La data, la durata ed eventuali variazioni sulla titolarità della concessione;
 - Tutte le operazioni di esumazione o estumulazione;
 - Tutte le indicazioni inerenti l'inumazione o la tumulazione dei resti mortali, delle ossa, di parti di cadavere, dei nati morti e dei prodotti abortivi;
 - Trasporto, trasferimento e traslazione di salme e ossa.
- b) Registro delle cremazioni, contenente i seguenti dati del defunto:
- I dati di cui alla *lett. a)* del comma 1;
 - Numero dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale preposto;
 - Modalità di espressione della volontà;
 - Eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - Ubicazione dell'urna cineraria e, se fuori dal cimitero, indicare il luogo in cui è stata trasportata;
 - I dati anagrafici del soggetto a cui eventualmente viene affidata l'urna cineraria;
 - Trasporto e trasferimento delle ceneri.
 - Cognome, nome e timbro dell'addetto alla tenuta del registro;
- 3) Sono inoltre tenuti, dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, a disposizione di chiunque possa avere interesse:
- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero capoluogo e dei cimiteri periferici;
 - b) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) Copia del presente regolamento.
- 4) Nei registri, inoltre, è riportata ogni altra informazione ritenuta utile dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, per i registri di propria competenza.
- 5) Il registro di cui al comma 1 è vidimato in doppio esemplare dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile; i registri di cui al comma 2 sono vidimati in doppio esemplare dal responsabile del competente ufficio comunale.
- 6) Per l'affidamento dell'urna cineraria, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990, deve essere redatto apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile.
- 7) I registri sono a disposizione di chiunque abbia un interesse legittimo.
- 8) Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 285 del 1990, i registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 9) I registri sono documento probatorio fino a prova contraria.

Art. 9

Facoltà di disporre

- 1) Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza l'eventuale manifestazione di volontà espressa dal *de cuius* nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
- 2) In difetto, i familiari possono disporre secondo l'ordine previsto dall'art. 12 del presente titolo.
- 3) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a tutte le altre attività funerarie e cimiteriali, sempre nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- 4) Il coniuge legalmente separato o divorziato, decade dalla titolarità di disporre di successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto, salvo diversa disposizione testamentaria.

Art. 10

Funerali gratuiti

- 1) Il comune, nei casi di decesso di cui al comma 2 e in osservanza dei commi 8 e 9 del presente articolo, fornirà gratuitamente la cassa in legno, il trasporto funebre e l'inumazione in campo comune ovvero la cremazione e successiva dispersione delle ceneri.
- 2) I casi di decesso che hanno diritto, ai sensi del comma 1, sono:
 - a) Le salme di persone residenti nel comune di Viggiano, in situazioni di indigenza dichiarata dal servizio sociale comunale;
 - b) Le salme di persone residenti nel comune di Viggiano sole e prive di rete familiare tenuta per legge a provvedere o comunque pur esistendo una rete familiare se ne disinteressi;
 - c) Le salme di persone residenti nel comune di Viggiano in situazioni di indigenza e per le quali si è accertato, attraverso i servizi sociali, lo stato di indigenza dell'intera famiglia;
 - d) Per le persone non identificate decedute sul territorio comunale.
- 3) Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il comune abbia sostenuto delle spese inerenti la dipartita, eserciterà il diritto di rivalsa.
- 4) Nel caso di persone di cui alle *lett. d)* del primo comma, qualora successivamente si giunga alla identificazione, il comune provvederà al recupero delle somme sostenute nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c.
- 5) Per residenza, ai sensi del presente articolo, si intende:
 - a) In caso di mancata registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale;
 - b) Per gli stranieri, si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno;
- 6) In assenza di residenza anagrafica o di permesso di soggiorno il comune è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.
- 7) Il Comune di Viggiano, per i funerali gratuiti effettuati per persone non residenti, potrà rivalersi sul comune di residenza.
- 8) Spetta ai servizi sociali comunali che, avuto notizia del decesso di persone rientranti nelle ipotesi del comma 2, inviare dichiarazione scritta al Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali in cui si attesta la condizione di solitudine e di indigenza nonché il disinteresse dei familiari tenuti a provvedervi. La condizione di indigenza è stabilita con gli stessi criteri utilizzati per l'emanazione di provvedimenti per l'assegnazione di contributi sociali elargiti da questo ente.
- 9) Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, acquisita la dichiarazione dei servizi sociali, autorizza l'impresa funebre a porre in essere le attività necessarie.

Art. 11

Notifiche e provvedimenti

- 1) La notifica della comunicazione di avvio di procedimento per l'adozione dei provvedimenti finali, salvo che non sia diversamente ed espressamente disposto dalla normativa vigente, si applicano le procedure previste dagli artt. 138 e ss. del c.p.c., in particolare:
 - a) Nelle mani del destinatario a mezzo messo comunale o altro soggetto abilitato;
 - b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - c) Deposito presso la Casa Comunale e pubblicazione all'albo pretorio *on-line* per un periodo non inferiore a 20 giorni;
 - d) Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali può apporre cartelli di avviso sulle sepolture interessate.
- 2) Qualora vi siano nello stesso grado più parenti, la notifica è fatta ad ognuno di essi.
- 3) Per l'adozione di provvedimenti che possano incidere sulla sfera giuridica del destinatario, sia avviati d'ufficio che ad istanza di parte, il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali,

provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale a tutti i soggetti in qualche modo destinati a subire le conseguenze dell'emissione dell'atto finale del procedimento. Devono essere informati anche i soggetti cui potrebbe derivare un pregiudizio a seguito dell'emissione dell'atto in questione, nonché coloro che sono chiamati dalla stessa legge a partecipare all'atto. Se il provvedimento è caratterizzato dall'urgenza e dalla celerità si procede immediatamente, fermo restando l'obbligo di notizia agli interessati nel più breve tempo possibile.

- 4) L'atto di diffida, qualora contenga gli elementi sostanziali (l'amministrazione competente, oggetto del procedimento, ufficio e responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi e i rimedi esperibili, la data di presentazione domanda nei procedimenti ad istanza di parte, l'ufficio per la presa visione degli atti), è da considerare sostitutivo della comunicazione di avvio del procedimento a tutti gli effetti di legge.
- 5) Nel caso in cui la comunicazione personale a tutti gli interessati non sia possibile o sia eccessivamente gravosa, l'amministrazione coinvolta dovrà comunque comunicare gli elementi sopra esposti con modalità stabilite di volta in volta (per esempio con cartelloni, pubblicità sui media, informazioni sul proprio sito istituzionale, etc.), purché idonee a tale finalità.
- 6) Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso è di giorni 90, prorogabile massimo a 180 nei casi di particolare complessità.
- 7) Il provvedimento è immediatamente esecutivo, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento stesso.
- 8) Per il diritto di accesso, incluso l'ambito soggettivo, oggettivo e le modalità di espletamento dello stesso, si rimanda alla legislazione vigente. Hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi i soggetti "interessati", ovvero "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Hanno altresì, diritto di accesso i "controinteressati", ovvero coloro i quali che, dall'esercizio di tale diritto, vedrebbero compromessi i loro interessi.

Art. 12 Parentela e affinità

- 1) Salvo che non sia stato diversamente stabilito dal concessionario originario e salvo che non sia diversamente disposto dalla legge e dalle singole disposizioni del presente regolamento, per l'individuazione degli aventi diritto si fa riferimento a quanto stabilito nel presente articolo.
- 2) Per parentela si fa riferimento alle norme del codice civile contenute nel Libro Primo "Delle Persone e della Famiglia", Titolo V "Della Parentela e dell'Affinità".
- 3) La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (padre-nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli-cugini).
- 4) L'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.
- 5) Il coniuge non è né un parente né un affine.
- 6) Ai fini del presente regolamento si fa riferimento al rapporto di coniugio e alla parentela fino al 4° grado e all'affinità fino al 2° grado.
- 7) Tabella dei parenti e degli affini fino al 4° grado

Gradi	Parenti in linea retta	Parenti in linea collaterale	Affini
I	padre madre figli		suocera con generi e nuore
II	nonni e nipoti	fratelli e sorelle	cognati

III	bisnonni e pronipoti	zii e nipote da fratello o sorella	moglie dello zio, marito della zia, moglie del nipote e marito della nipote
IV	trisavi e trinipoti	prozio prozia pronipote da fratello o sorella; cugini figli di fratelli o sorella	moglie del pronipote e marito della pronipote; moglie del prozio e marito della prozia; marito della cugina e moglie del cugino

TITOLO II

CIMITERI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 13

Adempimenti comunali

- 1) Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriali. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano stati apportati modifiche ed ampliamenti.
- 2) I cimiteri devono avere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 3) I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura *fisico-chimica* del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti devono essere deliberati dal Consiglio Comunale, anche su proposta del soggetto gestore del servizio, in ordine all'individuazione dell'area e all'apposizione dei relativi vincoli. L'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità competono alla Giunta Comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
- 4) E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente A. S. P., la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
 - a) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
 - b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro abitato da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi, o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Art. 14

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune provvederà a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
- 2) Nella predisposizione del piano regolatore cimiteriale si terrà conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
 - b) della valutazione della strutture ricettive esistenti, distinguendo le varie tipologie di sepolture;

- c) dei fabbisogni futuri in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - d) delle zone soggette a tutela monumentale.
- 3) Nei cimiteri sono individuate zone da destinare a:
- a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi per la costruzione di sepolture private;
 - c) Tumulazioni individuali (avelli o loculi);
 - d) Cellette ossario;
 - e) Nicchie cinerarie;
 - f) Ossario comune;
 - g) Cinerario comune;
 - h) Area per la dispersione delle ceneri.
- 4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285 del 1990 e all'art. 13 comma 1 del presente regolamento.
- 5) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Art. 15

Soppressione cimiteri

- 1) Per la soppressione dei cimiteri trovano applicazione le norme contenute negli artt. 96 e *segg.* del D.P.R. n. 285 del 1990.
- 2) Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
- 3) Il provvedimento di soppressione è adottato dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente.
- 4) Il terreno di un cimitero soppresso non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo resta sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. Trascorso detto periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvencono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.
- 5) Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono traferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà al comune.
- 6) L'organo esecutivo del Comune può, altresì, deliberare la sospensione o l'interruzione dell'attività di sepoltura all'interno dei cimiteri, per motivazioni strutturali o gestionali. In tal caso il cimitero proseguirà nelle sue funzioni senza la possibilità di introduzione di nuove salme.

Art. 16

Ammissione

- 1) Nei cimiteri comunali, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- c) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri di persone aventi diritto in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 1990;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate.
 - f) *Le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado residenti, oppure sepolti a Viggiano. Nel primo caso la tumulazione avverrà nel cimitero del Capoluogo, negli altri casi, invece, nel cimitero dove sono sepolti il coniuge o i parenti” (D.C.C. n. 26 del 19.04.2017)*
- 2) Il Sindaco, in deroga a quanto stabilito al comma 1, autorizza l'Ufficiale dello Stato Civile a rilasciare *nulla-osta* alla sepoltura nei casi di;
- a) Persona deceduta che abbia acquisito in vita benemerienze, riconosciute dal Consiglio Comunale, nei confronti della collettività di Viggiano;
 - b) Necessità ed urgenza per ordine e sicurezza pubblica, igiene e sanità.

Art. 17

Autorizzazioni al seppellimento

- 1) Le autorizzazioni al seppellimento vengono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di cadavere ed ossa umane rinvenute ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 285 del 1990.
- 2) Salvo non ricorrano ipotesi di rilascio *nulla-osta* dell'Autorità Giudiziaria, il seppellimento del cadavere deve essere sempre preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte.

Art. 18

Termini di osservazione

- 1) Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso nessun cadavere può essere chiuso in feretro, sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato o cremato.
Il termine può essere ridotto nei casi di:
 - a) Morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) Morte accertata dal medico necroscopo anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. n. 644 del 1975 e *s.m.i.* (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico).
 - c) Morte per malattia *infettiva-diffusiva*;
 - d) Salma con segni di iniziata putrefazione;
 - e) Quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
- 2) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1 *lett. b*).
- 3) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari *e/o* da parte di personale addetto. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

Art. 19

Custodia

- 1) Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
- 2) La responsabilità per l'ordine, la custodia e la vigilanza è in capo al Sindaco che la esercita attraverso il responsabile dell'ufficio preposto per come individuato dall'ordinamento del Comune.
- 3) Al servizio di custodia è preposto personale idoneo dipendente del Comune. È facoltà dell'Ente affidare tale servizio a personale idoneo individuato dal gestore dei cimiteri, ove presente. È possibile provvedervi anche con l'utilizzo di innovativi sistemi di sicurezza, ferma restando la responsabilità in capo ad un soggetto formalmente individuato.
- 4) Il servizio di apertura e chiusura degli ingressi può essere assicurato anche tramite apparecchiature e strumenti tecnologici.

Art. 20

Accesso al pubblico

- 1) L'accesso al pubblico è consentito negli orari e nei giorni indicati, a mezzo cartello o qualsiasi altro strumento idoneo a tale finalità, installati ad ogni ingresso dei cimiteri.
- 2) Per le sepolture al di fuori degli orari di apertura, i partecipanti al rito funebre dovranno uscire dal cimitero entro 30 minuti dal termine della cerimonia.
 - a) Gli orari di apertura dei cimiteri sono adottati con provvedimento del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali.
 - b) L'entrata è ammessa fino a 20 minuti prima dell'orario di chiusura.
 - c) E' fatto divieto a chiunque, fatta eccezione per gli addetti ai lavori, entrare nei cimiteri al di fuori dell'orario di accesso.

Art. 21

Norme di comportamento

- 1) L'ingresso ai cimiteri è consentito a piedi. Il Responsabile dell'ufficio comunale preposto può autorizzare l'ingresso con veicolo funzionale a coloro i quali abbiano limitate capacità motorie.
- 2) Non è consentito l'ingresso:
 - a) Ai minori di anni 10 se non accompagnati da maggiorenni;
 - b) Alle persone in stato di manifesta ubriachezza;
 - c) Alle persone vestite in modo non adeguato al carattere del luogo;
 - d) Agli animali.
- 3) Sono vietati gli atti o i comportamenti irriverenti o incompatibili con la solennità e destinazione del luogo, in particolar modo:
 - a) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati;
 - b) Appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ornamenti;
 - d) Gettare fiori appassiti o altri rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - e) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
 - f) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
 - g) Utilizzare scale o altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione;

- h) Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - i) Pubblicizzare *e/o* praticare qualsiasi attività commerciale, anche soltanto avvicinando i visitatori, proponendo l'offerta di servizi e di oggetti con qualsiasi strumento e qualsiasi forma;
 - j) Lasciare fiori, vasi, materiale per la pulizia e simili al di fuori degli appositi spazi;
 - k) La posa di qualunque arredo personale e individuale nelle corsie di passaggio e di sosta, e in qualunque spazio non rientrante nella concessione, compresi i lumini a cera e olio che costituiscono rischio permanente per la pubblica incolumità.
- 4) Il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna può vietare momentaneamente l'accesso ai cimiteri e comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla rimozione dei motivi che hanno generato l'emissione del provvedimento. Analogo provvedimento può essere disposto dal responsabile del competente ufficio comunale nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 22

Riti e commemorazioni

- 1) All'interno dei cimiteri è possibile la celebrazione di riti funebri non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 8 della Costituzione Italiana.
- 2) Gli enti o associazioni possono promuovere cortei o altre cerimonie commemorative.
- 3) Gli interessati alla celebrazione di riti o commemorazioni, diversi dai funerali, dovranno almeno tre giorni prima dare preventivo avviso al Sindaco della data prefissata per la celebrazione.
- 4) Il Sindaco, in veste di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, qualora ravvisi motivi di ordine, sicurezza e salute pubblica, può vietare la celebrazione di riti o commemorazioni.

Capo II

ORNAMENTI

Art. 23

Disposizioni generali

- 1) Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio lapidi, copri tomba, epigrafi e qualsiasi altro ornamento o accessorio, indecorosi, non autorizzati o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale, al tempo, vennero collocati *e/o* posizionati.
- 2) Non è consentita la posa di vasi, piante o fiori al di fuori delle aree in concessione o che, coprano epigrafi, siano di intralcio o ostacolino il passaggio *e/o* le ordinarie attività di pulizia, che non si addicano all'estetica del cimitero o che siano divenuti indecorosi.
- 3) E' assolutamente vietato l'impiego di contenitori quali flaconi di detersivi, barattoli di latta o plastica o simili per la collocazione di fiori e piante.
- 4) E' vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha operato.
- 5) Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, al fine di garantire una disciplina uniforme adotta apposito atto per definire le caratteristiche di ogni ornamento.

Art. 24

Cippo

- 1) Ogni fossa è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici con l'indicazione del numero progressivo, del nome e del cognome, della data di nascita e di morte.
- 2) A richiesta e a spese degli aventi diritto, il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, in sostituzione del cippo, può autorizzare l'installazione di:
 - lapide verticale, larga non oltre m 0.50 e alta non oltre m 0.70 dal piano della sepoltura;
 - lastra orizzontale o inclinata, di dimensione non superiore a m 0.50 x 1.00 e, in presenza di inclinazione, di altezza non superiore a m 0.30 dal piano della sepoltura;Compete al responsabile del servizio valutare la conformità alle suddette prescrizioni e, comunque, verificare il rispetto del principio di minimizzazione dell'impatto (anche in termini di materiale e spessori), trattandosi di opere che dovranno essere agevolmente rimosse a seguito della rotazione ciclica dell'area di inumazione e la riconversione del suolo a nuove sepolture, alla ricorrenza del periodo minimo decennale di permanenza del feretro, o di un periodo superiore che verrà stabilito sempre dal predetto responsabile in base alle esigenze organizzative e gestionali del campo inumazioni. In tal caso nulla potrà essere preteso da parte dei congiunti o familiari in ordine allo smantellamento delle opere ornamentali di cui sopra
- 3) Su ogni cippo può essere applicato il segno distintivo della propria religione di appartenenza (croce, stella di David, ecc.).
- 4) L'installazione dei suddetti ornamenti, la manutenzione e conservazione dello stato di decoro e a carico dei richiedenti e loro aventi causa.

Art. 25

Lapidi

- 1) Sulle tombe non possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, con forme, misure e materiali non autorizzati.
- 2) Alla lapide può essere fissato un porta lampada, 1 o 2 porta fiori e l'applicazione di fotografie deve essere realizzata in modo da garantirne la permanenza nel tempo e con le misure indicate nell'allegato "A" del presente regolamento.
- 3) Possono essere applicate, laddove possibile, mensole o davanzali con sporgenza non superiore a cm. 12.

Art. 26

Epigrafi

- 1) Le epigrafi possono essere realizzate tramite incisione o con applicazioni di lettere.
- 2) E' consentito l'utilizzo di epigrafi in bronzo, color bronzo o crema, marmo bianco, acciaio o porcellana, purché conformi al decoro del cimitero.
- 3) Le epigrafi devono essere eseguite secondo le seguenti modalità:
 - a) Ogni epigrafe deve contenere obbligatoriamente le generalità del defunto e la data di nascita e di morte. E' facoltà degli aventi diritto l'uso di espressioni brevi decorose e confacenti. Il nome e il cognome dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti dello Stato Civile. Sono consentiti in seconda linea, soprannomi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo;
 - b) Devono essere scritti in lingua italiana corrente e sono ammesse citazioni in latino;

- c) Sono ammesse citazioni in altre lingue purché il testo contenga la traduzione in italiano.

Art. 27

Illuminazione votiva

- 1) Il servizio di illuminazione votiva è gestito dal comune o da soggetto terzo affidatario ed è considerato servizio pubblico a fruizione individuale.
- 2) In virtù della sua identificazione di servizio pubblico individuale, il concessionario o gli aventi titolo devono presentare domanda per l'attivazione.
- 3) L'accoglimento della domanda è subordinata all'accertamento della possibilità di eseguire l'allacciamento e previo pagamento del canone previsto.

Capo III

PERSONALE

Art. 28

Disposizioni generali

- 1) Il personale addetto ai cimiteri, sia dipendente del comune che dipendente di soggetto terzo affidatario della gestione, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque acceda ai cimiteri.
- 2) Il personale cura e vigila sull'intera area cimiteriale riferendo, al Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali ed ai propri superiori, delle anomalie eventualmente riscontrate.
- 3) Il personale vigila sull'operato dei visitatori intervenendo in ogni circostanza da cui possa derivare danno alle persone *e/o* alle cose e comunque in ogni circostanza incompatibile con il carattere del luogo e il rispetto ad esso dovuto. Al personale incombe anche l'obbligo di intervenire ogni qualvolta si verificano infrazioni a quanto disposto in materia cimiteriale dalla legge, dal presente regolamento, dai provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, nonché dagli ordini e dalle disposizioni che di volta in volta possono essere impartite dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali e dai propri superiori.

Art. 29

Obblighi e divieti

- 1) Il personale addetto è tenuto:
 - a) A custodire le chiavi dei cancelli di ingresso e dei locali dei cimiteri eventualmente a disposizione, nonché tutto il materiale ed attrezzi;
 - b) A tenere puliti i cimiteri, le loro adiacenze e le strade di accesso;
 - c) Ad avere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori ed a fornire notizie utili attinenti all'area cimiteriale ed ai suoi servizi, nonché informazioni relative al presente regolamento di Polizia Mortuaria ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
 - d) In mancanza di una divisa, ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo, nonché a portare ben visibile una tessera personale di riconoscimento;
- 2) Al personale addetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;

- b) Ricevere o sollecitare mance e compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte di chiunque per attività inerenti i servizi funerari e cimiteriali;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, all'interno dei cimiteri e nelle loro pertinenze ad una distanza non inferiore a mt. 300;
 - e) Trattenere cose o oggetti rinvenute all'interno dei cimiteri.
- 3) Qualora la gestione sia affidata a soggetto terzo, il personale addetto dovrà, inoltre, attenersi a quanto stabilito negli atti della gara d'appalto.

Capo IV

IMPRESA PRIVATA

Art. 30

Disposizioni generali

- 1) Durante i lavori di realizzazione dell'opera l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali.
- 2) I materiali e le eventuali attrezzature o mezzi utilizzati non dovranno intralciare la libera circolazione e non devono recare pregiudizio al decoro del cimitero.
- 3) Gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti dovranno essere ripristinati dall'impresa.
- 4) L'impresa esecutore dei lavori potrà eseguire gli stessi, esclusivamente durante gli orari di apertura del Cimitero. Non saranno consegnate chiavi o duplicati a terzi. E' fatto divieto operare le domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, salvo autorizzazione motivata del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali.
- 5) L'attività edilizia all'interno del Cimitero, seguirà le stesse norme regolamentari vigenti nel Comune di Viggiano e nel periodo di sospensione di tutti i lavori, l'impresa dovrà ripristinare, per quanto possibile, l'area oggetto di intervento, salvo interventi caratterizzati dall'urgenza e dall'inderogabilità.

Art. 31

Autorizzazione ed esecuzione lavori

- 1) I privati scelgono in piena libertà gli imprenditori, autorizzati secondo la normativa vigente, di cui avvalersi per la realizzazione di opere all'interno dei cimiteri.
- 2) Per le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione dell'inizio lavori al Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali di utilizzo e di scarto e l'orario di lavoro.
- 3) Se non provvede autonomamente, l'impresa che esegue i lavori dovrà rimborsare al comune, l'ammontare della spesa relativa ai consumi di acqua e di energia elettrica relativa alla realizzazione dell'opera.
- 4) All'interno dei cimiteri l'utilizzo di macchine operatrici dovrà essere espressamente autorizzata dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali e dovrà essere consentito solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare.
- 5) E' vietato in ogni caso l'utilizzo di mezzi cingolati.

TITOLO III

Sepoltura

Capo I

Disposizioni generali

Art. 32

Attività funeraria e cimiteriale

- 1) Le attività funerarie sono quelle che si esplicano nella fase compresa tra la morte e il seppellimento. Le attività cimiteriali sono tutte quelle successive alla sepoltura.
- 2) Le operazioni di inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione, cremazione e traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale appositamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33

Uso delle sepolture

- 1) In mancanza di volontà testamentaria del fondatore del sepolcro, il diritto primario al sepolcro si presume come familiare e pertanto l'uso delle sepolture (il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba) private è riservato alla persona del concessionario ed ai suoi familiari.
- 2) Per familiari si intende quanto disposto all'art. 12 del Titolo I del presente regolamento.
- 3) I familiari, di cui al comma 2, subentrano a tutti gli effetti, nel diritto d'uso della sepoltura, negli atti di disposizione delle e nella titolarità della concessione, gravando su di essi l'obbligo della manutenzione del sepolcro.
- 4) Alla morte dell'ultimo appartenente alla famiglia, i diritti e gli obblighi derivanti dalla disposizione del comma 3 del presente articolo si trasmettono in capo agli eredi legittimi individuati attraverso le norme che disciplinano la successione.
- 5) Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento o disposizioni precedenti, deve presentare al comune gli atti e i documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere formale riconoscimento. Non trova applicazione in via amministrativa l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Chiunque reclami un diritto d'uso di un sepolcro privato può adire al giudice per far accertare il diritto di cui ritiene essere titolare.

Art. 34

Scadenze

- 1) Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, provvede almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di inumazione o delle concessioni cimiteriali, a preavvisare gli aventi titolo.
- 2) L'avviso consiste nella consegna all'interessato della comunicazione in qualunque modo purché idoneo a tale finalità.
- 3) Successivamente all'avviso, per il perfezionamento della procedura, si applica l'art. 11 del Titolo I del presente regolamento. la pubblicazione all'albo pretorio on-line non può essere di durata inferiore a 30 giorni.
- 4) La pubblicazione all'albo pretorio *on-line* ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 5) Si fa divieto di vendita o trasferimento della sepoltura a persone diverse dai legittimi eredi come sopra individuati.
- 6) In caso di recesso anticipato la sepoltura ritorna nella disponibilità del comune e nulla è dovuto al concessionario recedente per il periodo di mancato utilizzo

Art. 35

Traslazioni

- 1) Per traslazione di una salma, resti mortali (per resti mortali si intende la completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione) o ceneri si intende l'operazione di trasferimento interna o esterna al cimitero da una sepoltura all'altra.
- 2) Possono effettuarsi dal mese di ottobre al mese di aprile, salvo le eccezioni previste nel presente regolamento e dalla normativa vigente e previa autorizzazione del responsabile del competente ufficio comunale, dietro parere dell'Ufficiale Sanitario.
- 3) La traslazione può effettuarsi solo a richiesta degli aventi diritto e d'ufficio nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- 4) E' sufficiente, nei casi a richiesta degli aventi diritto, che si presenti solo uno dei familiari purché presenti atto notorio, dal quale si evinca chi sono gli eredi di sangue della salma di cui si chiede la traslazione e istanza firmata dagli stessi, corredata di fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori.
- 5) Il trasferimento comporta la rinuncia allo spazio di terra o loculo precedentemente occupato che ritorna nel pieno possesso del comune, senza nulla a pretendere da parte del concessionario o aventi diritto, salvo che il trasferimento non dipenda dal comune.
- 6) Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o avente diritto.

Art. 36

Oggetti rinvenuti

- 1) Qualora nel corso delle operazioni di esumazioni o estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 34 del presente titolo, ed in ogni caso prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati agli aventi diritto.
- 3) Gli oggetti preziosi e i ricordi personali, non rivendicati dagli aventi diritto, devono essere consegnati al Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, il quale dovrà darne comunicazione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio *on-line* per giorni 15 e tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, potranno essere alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 4) In ogni caso, del rinvenimento e della eventuale consegna agli aventi diritto, se ne dà atto con apposito verbale sottoscritto dal personale che ha rinvenuto gli oggetti, dal Responsabile

Comunale dei Servizi Cimiteriali e dagli aventi diritto. Una copia è conservata agli atti dell'ufficio.

Art. 37

Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento della esumazione o estumulazione, in assenza di aventi diritto, passano in proprietà al comune, il quale può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, anche attraverso l'impiego dell'eventuale ricavato ottenuto dall'alienazione o, in alternativa, assegnarle gratuitamente a persone indigenti che ne facciano richiesta per la collocazione sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista.
- 2) Le opere di valore artistico o storico, non possono essere oggetto di alienazione o cessione, ma sono conservate all'interno o all'esterno in prossimità dei cimiteri o in altro luogo idoneo alla eventuale nuova collocazione.

Art. 38

Operazioni vietate

- 1) E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il corpo entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu seppellito, salvo quelle consentite dalla normativa vigente e dal presente regolamento sull'utilizzo di sostanze per il processo di decomposizione.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 39

Disposizioni generali

- 1) Chiunque abbia notizia di un cadavere inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, ne deve riferire immediatamente al Procuratore della Repubblica.
- 2) Qualora l'Ufficiale dello Stato Civile, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla sepoltura rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica.
- 3) Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, abbia redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza del defunto.

Art. 40

Inumazione

- 1) A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ogni cimitero comunale deve avere un reparto a sistema di inumazione in campo comune.

- 2) L'inumazione (sepoltura di feretro in terra) è il seppellimento del cadavere, racchiusa nel feretro in legno, in una fossa scavata nella terra.
- 3) Nei cimiteri comunali la sepoltura per inumazione, previa autorizzazione, avviene:
 - a) In appositi campi comuni assegnati, gratuitamente adottando i criteri di valutazione previsti dall'art. 10 del Titolo I del presente regolamento o, a titolo oneroso secondo le modalità e le tariffe vigenti.
 - b) In manufatti privati, realizzati su aree in concessione e dotate di fosse di inumazione. I manufatti in tal caso realizzabili non possono, comunque, comportare un ingombro in pianta superiore alla dimensione di m 1.30 x 2.50 e altezza massima dal suolo m 1.00. Eventuali croci, lapidi o altro non potranno emergere oltre i m 0.70 dal piano superiore del monumento.
- 4) La durata del seppellimento nei campi comuni è di anni 10.
- 5) Le fosse per inumazioni di cadaveri di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2, nella parte più profonda una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50, quelle di cadaveri di età superiore, una profondità non inferiore a mt. 2, una lunghezza di mt. 2,20 ed una larghezza di mt. 0,80. In entrambi i casi devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.
- 6) Sulla fossa è realizzato un riempimento con rialzo di cm. 25 sul livello del campo, in maniera tale da consentire il livellamento a conclusione della fase di assestamento.
- 7) Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 8) Non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 9) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte.
- 10) Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta dal cippo di cui all'art. 24 del Capo II del Titolo II.

Art. 41

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione (sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia) le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal comune o dai concessionari di aree. Ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separato.
- 2) Dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, vale a dire:
 - a) Lunghezza mt. 2,25;
 - b) Altezza mt. 0,70;
 - c) Larghezza mt. 0,75.A tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285 del 1990.
- 3) Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 285 del 1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte.

- 4) E' consentita la collocazione di cassette per ossa, resti mortali o urna cinerarie in loculi già assegnati, indipendentemente dalla presenza o meno del feretro e ne deve essere conservata annotazione con le modalità previste dall'art. 8 del Titolo I del presente regolamento.

Art. 42

Tumulazione provvisoria

- 1) Previa domanda, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo comunale, quando disponibile e previo pagamento della relativa tariffa, nei seguenti casi:
 - a) Quando è richiesto l'uso di un terreno per costruirvi un sepolcro privato;
 - b) Quando si devono effettuare dei lavori di ripristino;
 - c) Quando è stata presentata domanda di concessione di sepoltura in loculi da costruirsi a cura del comune con progetto già approvato.
- 2) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari. Il periodo non può comunque essere superiore ai 24 mesi. Con atto motivato il termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi.
- 3) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, previo attivazione della procedura prevista dall'art. 11 del Titolo I del presente regolamento, provvederà ad inumare la salma in campo comune. La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in loculi provvisori, ma solo in quelli definitivi.
- 4) E' consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private di salme, ossa e ceneri, previo assenso del titolare della concessione e autorizzazione del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali per il periodo indicato dal concessionario.

Capo III

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 43

Esumazione ordinaria

- 1) Le esumazioni (disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato) ordinarie sono quelle effettuate decorso il tempo ordinario di inumazione di anni 10, o di anni 5 per i nati morti o feti.
- 2) Le esumazioni ordinarie vengono pianificate dall'Amministrazione Comunale e possono eseguirsi, a cura dei servizi cimiteriali, secondo i termini e le modalità di cui agli artt. 82 e segg. del D.P.R. n. 285 del 1990 e *s.m.i.*, dal mese di ottobre al mese di aprile.

- 3) Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, salvo che gli aventi titolo facciano richiesta per deporle in *cellette-ossario* o loculo già in concessione, ovvero per trasferirle presso altro cimitero o per cremarle.
- 4) Se all'atto dell'esumazione il cadavere risulterà non completamente mineralizzato esso dovrà:
 - a) Restare inumato nella stessa fossa per altri due anni, in tal caso è possibile aggiungere nella fossa prodotti enzimatici autorizzati dalla normativa vigente, al fine di attivare il processo di decomposizione o;
 - b) Essere avviato alla cremazione, previo acquisizione del consenso degli aventi titolo o;
 - c) Essere traslato, a richiesta degli aventi titolo, in altra sepoltura.
- 5) All'esumazione possono assistere il coniuge, i parenti e gli affini.
- 6) Le operazioni di esumazione sono autorizzate dal responsabile del competente ufficio comunale.

Art. 44

Esumazione straordinaria

- 1) Le esumazioni straordinarie hanno luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 43 del Titolo III del presente regolamento per:
 - a) Disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) Autorizzazione del responsabile del competente ufficio comunale, su richiesta del coniuge, dei parenti o degli affini di cui all'art. 12 del Titolo I del presente regolamento, per trasferimento in altra sepoltura o altro cimitero o per cremazione, previo parere dell'A.S.P. competente. La richiesta dei familiari, oltre a contenere i dati identificativi della salma e della sepoltura, dovrà indicare tutte le notizie utili sull'attuale disponibilità in merito alla nuova dislocazione.
- 2) Salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie possono avvenire dal mese di ottobre al mese di aprile.
- 3) Nei casi di trasferimento in altra sede, il coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente dovrà attestare la perfetta tenuta del feretro e l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica.
- 4) Le esumazioni di persone decedute a seguito di malattia contagiosa *infettiva-diffusiva*, salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, non possono avvenire prima che siano trascorsi due anni dal decesso e previo parere favorevole del coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente.
- 5) Alle operazioni di esumazione straordinaria dovrà essere presente il coordinatore sanitario ASP ed il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali che dovrà redigere processo verbale delle operazioni effettuate da conservare agli atti dell'ufficio.

Art. 45

Estumulazione ordinaria

- 1) Le estumulazioni (disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato) ordinarie hanno luogo alla scadenza della concessione.
- 2) Le salme che risultano indecomposte, salvo rinnovo della concessione o trasferimento in altro loculo, sono trasferite e inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate alla scadenza della concessione l'eventuale periodo di inumazione è abbreviato ad anni 5, ridotti ulteriormente a due qualora si faccia ricorso all'impiego di prodotti enzimatici che attivino il processo di decomposizione.
- 3) Le ossa sono trasferite nell'ossario comune, salvo che gli aventi titolo facciano richiesta per deporle in *cellette-ossario* o loculo in concessione o per trasferirle in altro cimitero o per cremarle.

Art. 46

Estumulazione straordinaria

- 1) Le estumulazioni straordinarie hanno luogo prima della scadenza della concessione per:
 - a) Disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) Autorizzazione del responsabile del competente ufficio comunale, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. n. 285 del 1990.
 - c) Autorizzazione del responsabile del competente ufficio comunale, su richiesta del coniuge, dei parenti o degli affini di cui all'art. 12 del Titolo I del presente regolamento, per la cremazione, previo parere sanitario;
- 2) Nell'ipotesi della *lett. c)* comma 1, le esumulazioni straordinarie possono avvenire dal mese di ottobre al mese di aprile.

Capo IV

CREMAZIONE

Art. 47

Disposizioni generali

- 1) Si dà atto che il Comune di Viggiano non dispone di un impianto di cremazione e pertanto si dovrà ricorrere all'impianto funzionante più vicino.
- 2) Si applicano i termini di osservazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.
- 3) L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del comune del decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il *nulla-osta*, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 4) E' prevalente sulla volontà del coniuge, dei parenti e degli affini, l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. E' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. La validità dell'iscrizione viene meno qualora i familiari, presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
- 5) In caso di disaccordo tra i parenti dello stesso grado, nessuna autorizzazione alla cremazione potrà essere rilasciata fino ad un eventuale successiva manifestazione di assenso ovvero si sia pronunciata l'Autorità Giudiziaria con sentenza passata in giudicato.
- 6) Chiunque venga a conoscenza di un cadavere cremato senza l'autorizzazione del Sindaco o qualora il Sindaco stesso dovesse rilevare qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica.
- 7) Ogni persona residente in Viggiano può rilasciare apposita dichiarazione (art. 2 comma 3 L.R. Basilicata n. 14 del 2009) innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile con cui manifesta la propria volontà in

ordine alla cremazione. La dichiarazione, in caso di decesso, viene messa a disposizione del coniuge e in difetto del parente più prossimo ai sensi dell'art. 3 comma 1 *lett. b)* n. 3 della L. n. 130 del 2001, affinché possa produrre eventuali dichiarazioni successive di segno contrario del defunto o comunque rilasciare apposita dichiarazione in ordine ad una volontà diversa del defunto successiva all'acquisizione della dichiarazione in possesso dell'Ufficiale dello Stato Civile.

- 8) In ogni caso si applicano le norme speciali previste dalla L. n. 130 del 2001 e dalla L.R. di Basilicata n. 14 del 2009.

Art. 48

Affidamento delle urne cinerarie

- 1) Il soggetto affidatario delle ceneri (prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, vale a dire la trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione) può essere, nel rispetto della volontà e della scelta del defunto, qualunque persona, ente o associazione secondo le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 130 del 2001.
- 2) Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un unico cadavere.
- 3) L'affidamento avviene nel rispetto della seguente procedura:
 - a) Presentazione istanza da parte della persona individuata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
 - b) Affidamento previa sottoscrizione di un documento contenente la dichiarazione del soggetto affidatario circa la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto dell'urna.
 - c) Compilazione verbale di cui all'art. 8 del Titolo I del presente regolamento.
- 4) Nell'istanza, dovranno essere indicati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza dell'istante (unicamente un familiare così come previsto dalla *lett. e)* del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130 del 2001).
 - b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale e degli organi competenti;
 - c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) La conoscenza delle norme in materia e sulla garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni.
- 5) Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento delle ceneri, il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, può individuare un'area da destinare alle affissioni di targhe riportanti i dati anagrafici del defunto.
- 6) Nel caso di decesso dell'affidatario, l'urna può essere affidata ad altro familiare, previo esperimento della procedura prevista per l'affidamento.
- 7) Nel caso di rinuncia all'affidamento di altro familiare, che deve risultare da dichiarazione scritta resa all'Ufficiale dello Stato Civile, le urne sono conservate in appositi spazi cimiteriali.

Art. 49

Conservazione delle ceneri

- 1) Le ceneri non affidate, possono essere conservate in celletta cineraria (manufatto destinato alla conservazione delle ceneri) individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
- 2) Può avvenire altresì, per inumazione in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
- 3) Ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285 del 1990 in un edificio per accogliere queste urne. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati

Art. 50

Dispersione delle ceneri

- 4) La dispersione delle ceneri (versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo o contenitore all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno de cimitero, in natura) non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, costituisce reato ai sensi della L. n. 130 del 2001.
- 5) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, mentre in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da navi e da manufatti.
- 6) La dispersione può avvenire anche nei cinerari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo.
- 7) La dispersione delle ceneri è effettuata dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui alla *lett. d)* del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130 del 2001.

TITOLO IV

IMPRESA FUNEBRE

Art. 51

Autorizzazione per il servizio di pompe funebri

- 1) L'attività funebre (servizio che comprende ed assicura in forma congiunta il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio) è svolta da imprese di pompe funebri in possesso di licenza, possono svolgere a richiesta, le incombenze non riservate al comune.
- 2) E' fatto divieto, nei locali del comune o all'interno e nelle immediate vicinanze del cimitero, praticare opera di accaparramento dei servizi, di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato e di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali dell'attività.
- 3) Le imprese, con sede nel territorio comunale, che intendono avviare l'attività di servizio di trasporto devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici comunali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento e del pagamento della tariffa vigente.
- 4) In particolare, le imprese, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Documentazione di cui all'art. 54 del Titolo IV del presente regolamento;
 - b) Non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana. In nessun caso devono trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - c) Regolarità in ordine agli obblighi previsti dalle leggi in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale;
 - d) Accettare l'obbligo di disponibilità continuativa di almeno un auto funebre per il trasporto dei feretri;
 - e) Accettare l'obbligo di disponibilità di almeno due unità lavorative con mansioni di necrofori/autisti;
 - f) Accettare l'obbligo di effettuare, previo consenso del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, i funerali delle persone rientranti nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 10 del Titolo I del presente regolamento;
 - g) Di non aver subito condanna passata in giudicato o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati:
 - Contro la fede pubblica;
 - Contro la pubblica amministrazione;
 - Contro il patrimonio;
 - Contro la persona;
 - l) Di non avere subito l'applicazione della pena accessoria all'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione degli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - m) Di non essere sottoposto alle seguenti misure in corso di validità:
 - Misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956 e *s.m.i.*;
 - Misure di sicurezza di cui all'art. 215 del c.p.
 - Misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 575 del 1965 e *s.m.i.*;
 - n) Di non avere subito sentenza penale definitiva di condanna per i reati di cui agli artt. 416, 416bis, 416ter e 513bis del c.p.;
 - o) Di non aver ricevuto contravvenzioni per accertate violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro o

- malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, negli ultimi 5 anni e non conciliabili in via amministrativa;
- p) Interdizione di cui all'art. 32bis del c.p.;
 - q) Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32ter e 32quater del c.p.
- 5) Se una delle ipotesi sopra elencate dovesse verificarsi successivamente al rilascio, l'autorizzazione è revocata.

Art. 52

Trasporto funebre

- 1) Costituisce trasporto di salma o cadavere il trasferimento dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e degli addetti (persone fisiche titolari o dipendenti, incaricate al pubblico servizio, appartenenti ad impresa preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto funebre) al trasporto funebre.
- 2) Il trasporto comprende:
 - a) Il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione;
 - a) Il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
 - b) La relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito religioso.
- 3) Il trasporto del cadavere prima che sia trascorso il periodo di osservazione (art. 19 del D.P.R. n. 285 del 1990) deve essere effettuato in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita (art. 17 del D.P.R. 285 del 1990) e in carro chiuso.
- 4) Il Sindaco, sentita l'A.S.P. competente e su richiesta degli aventi diritto può autorizzare, il trasporto all'interno dell'abitazione o al luogo di speciali onoranze.
- 5) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane, il trasporto dei morti per malattie *infettive-diffusive*, il trasporto di un cadavere per essere cremato e le relative ceneri è autorizzato dal Sindaco. Per i morti di malattie *infettive-diffusive* dovranno essere rispettate rigorosamente le direttive impartite dall'A.S.P. competente.
- 6) Per l'estradizione all'estero o l'introduzione dall'estero di salme, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole dell'A.S.P. competente e a mezzo *passaporto mortuario* se la salma è diretta o proveniente da uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino (Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia). Quando invece la salma è diretta o proviene da un Paese non aderente alla convenzione di Berlino occorre il *nulla-osta* all'introduzione della salma nel Paese estero rilasciato dall'Autorità Diplomatica o Consolare del Paese straniero in Italia, con firma legalizzata dalla Prefettura per l'esportazione. Le procedure sono esperibili attraverso gli uffici comunali.
- 7) Il trasporto dei prodotti abortivi è autorizzato dall'A.S.P. competente;
- 8) Il trasporto dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, è autorizzato dall'Autorità Giudiziaria.
- 9) Il trasporto dei prodotti abortivi avviene a mezzo contenitore rigido di materiale impermeabile o in normali casse di legno purché racchiusi in contenitori flessibili di plastica biodegradabile. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura anche a freddo recanti nome e cognome del defunto e se conosciuti anche l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
- 10) Sono a carico del comune il recupero e il trasporto delle salme le quali rientrano nei parametri individuati al comma 2 dell'art. 10 del Titolo I del presente regolamento.
- 11) Nei casi di decessi nella pubblica via, il recupero della salma dovrà avvenire mediante il pronto intervento di un carro funebre nel tempo massimo di 60 minuti, salvo *nulla-osta* dell'Autorità Giudiziaria. Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito sette giorni su

- sette e 24 ore su 24. Il personale operante dovrà attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità intervenuta o competente.
- 12) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme e cadaveri rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi.
 - 13) Le rimesse della auto funebri devono essere ubicate in località attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfestazione dei carri stessi. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario competente. Il provvedimento per l'individuazione della località da adibire a rimessa è rilasciato dal Comune. Le auto funebri di passaggio, trasportanti feretri, in caso di sosta devono avvalersi della rimessa del soggetto operante sul territorio comunale o di altro luogo individuato dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali.
 - 14) Il Sindaco, attraverso i propri uffici, disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
 - 15) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 16 e *segg.* del D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 53

Domanda per il rilascio dell' autorizzazione

- 1) Le imprese dovranno presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano, in carta legale indirizzata al Sindaco, contenente autocertificazione ai sensi di legge circa il possesso dei requisiti, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e accompagnata da una fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, con l'impegno di provvedere entro trenta giorni all'integrazione con la documentazione di cui al successivo articolo.
- 2) L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Essa non è cedibile *e/o* trasferibile.
- 3) Entro 10 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, l'impresa dovrà depositare presso l'ufficio competente per i servizi cimiteriali autocertificazione di permanenza dei requisiti necessari per il rinnovo e ricevuta di versamento dei diritti comunali. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dovrà essere rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
- 4) In difetto dei documenti, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, presumendosi la rinuncia ad essa.
- 5) I diritti per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre, sono i:
 - a) Diritti sui trasporti di salme sul territorio comunale;
 - b) Diritti sui trasporti da e per fuori comune.

Art. 54

Documentazione

- 1) Alla domanda di autorizzazione è necessario allegare i seguenti documenti:
 - a) Autorizzazione di commercio o copia del modello di comunicazione al comune dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato;
 - b) Licenza di pubblica sicurezza;
 - c) Certificato di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) Libretto di circolazione e del certificato di proprietà delle auto funebri;
 - e) Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi delle auto funebri;

- f) Certificato di idoneità, rinnovata annualmente, delle auto funebri rilasciata dall'A.S.P. competente ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 1990;
 - g) Il listino prezzi delle prestazioni e delle forniture;
 - h) Comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - i) Certificazione antimafia.
- 2) Laddove previsto dalla normativa vigente il possesso dei documenti suelencati può essere autocertificato.
 - 3) Ogni eventuale variazione della documentazione sopra riportata dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al comune.
 - 4) L'impresa, inoltre, dovrà dichiarare nella domanda:
 - a) Di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento;
 - b) Di garantire la continuità del servizio di trasposto funebre con il servizio di pronto intervento previsto dal comma 11 dell'art. 52 del Titolo IV del presente regolamento;
 - c) Di garantire per ogni trasporto funebre un numero di persone non inferiore a due e che siano idonee alla specifica mansione;
 - d) Di obbligarsi a fornire il personale nell'espletamento del servizio di abbigliamento uniforme e decoroso, consono alla circostanza, nonché di apposito tesserino di riconoscimento;
 - e) Il nominativo del responsabile nell'espletamento del servizio ed eventuale delegato nei rapporti con il comune;
 - f) L'indirizzo delle sede dell'impresa completo di utenza telefonica ove rintracciare 24 ore su 24 e sette giorni su sette un rappresentante dell'impresa con poteri dispositivi;
 - g) L'ubicazione dei locali di rimessa degli autoveicoli utilizzati per la prestazione del trasporto funebre;
 - h) Di obbligarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati e alle tariffe applicate attraverso la consegna di apposito foglio informativo sottoscritto per ricevuta dal ricevente;
 - i) Di obbligarsi ad eseguire i servizi istituzionali previsti dal D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 55

Revoca dell' autorizzazione

- 1) Il Comune revoca le autorizzazioni rilasciate qualora l'impresa abbia perso i requisiti, nonché nei casi in cui vengano accertate:
 - a) Irregolarità nello svolgimento del servizio;
 - b) Tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) Mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) Abuso nell'esazione di corrispettivo superiore a quello stabilito dall'Amministrazione Comunale;
 - e) Mancato rispetto delle norme previdenziali, assicurative e di infortuni sul lavoro;
 - f) Inosservanza delle norme di leggi e dei regolamenti aventi ad oggetto la disciplina dell'attività delle imprese di onoranze funebri.

TITOLO V

CONCESSIONI

Art. 56

Disposizioni generali

- 1) La concessione cimiteriale (atto con il quale l'ente comune cede l'uso di uno spazio sepolcrale sottraendolo alla destinazione in uso collettivo per limitarne il godimento ad un soggetto definito, denominato concessionario) è una concessione amministrativa rilasciata dal comune di bene demaniale (art. 824 c.c.) con diritto d'uso temporaneo non alienabile e resta pertanto integro il diritto alla nuda proprietà del comune. Ogni atto contrario è nullo.
- 2) Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- 3) Con delibera della Giunta Comunale, qualora esigenze di spazi lo imponessero, si può sospendere il rilascio delle concessioni richieste per persone in vita, fino a cessate esigenze.
- 4) Il rilascio della concessione avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito che varia a seconda del tipo di sepoltura concesso.
- 5) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto comprendente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 6) In particolare deve essere indicato:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) La durata e la data di decorrenza della concessione;
 - c) I dati del concessionario o del rappresentante legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
 - d) Le salme destinate ad essere accolte o i criteri per l'individuazione;
 - e) Gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 7) Ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 285 del 1990, i singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio comunale, previo parere sanitario. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.
- 8) Se vi sono più titolari, per concessione o successione, questi entro 60 giorni devono designare fra essi colui che assuma verso il comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. Qualora non venga effettuata nessuna scelta, il comune si rivolgerà al coniuge, al parente o all'affine ai sensi dell'art. 12 del Titolo I del presente regolamento.
- 9) E' fatto obbligo ai titolari della concessione, di comunicare al Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali il domicilio e le eventuali variazioni nel tempo, a cui dovranno essere inviate le comunicazioni comunali inerenti la concessione. In mancanza la comunicazione sarà esposta all'albo pretorio *on-line* per giorni 30, trascorsi i quali senza indicazioni diverse da parte del concessionario o di chi lo rappresenta, si procederà d'ufficio.
- 10) I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Viggiano, in mancanza si intenderà domicilio ad ogni effetto di legge il Comune di Viggiano.
- 11) Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene e a rimuovere eventuali abusi.

- 12) In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti al ripristino.

Art. 57

Oggetto delle concessioni

- 1) Sono oggetto di concessioni:
- Manufatti costruiti dal comune quali i colombari, loculi, ossari e cappelle;
 - Aree per la realizzazione di fosse di inumazione o per la realizzazione di tombe a terra;
 - Aree per la realizzazione di cappelle per sepoltura per famiglia o collettività;
 - Aree per la realizzazione di loculi privati, singoli o multipli;
 - Manufatti e aree di proprietà del comune, rientrate nella disponibilità a seguito di revoca o decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario.

Art. 58

Aventi diritto

- In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. n. 285 del 1990 e l'art. 33 del Titolo III del presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.
- In caso di concessioni di sepoltura ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati
- Si dà luogo alla concessione di un loculo, su richiesta dell'interessato residente a Viggiano, quando si è in presenza di salma di persona avente diritto da tumulare. In tale occasione possono essere concessi due loculi, il secondo dei quali da utilizzare per la riunificazione della salma di un parente avente diritto ovvero da tenere a disposizione del coniuge che abbia compiuto i 75 anni d'età.

Quando la disponibilità dei loculi lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, e fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 60 del presente regolamento, uno o due loculi possono essere concessi, anche senza che ricorra il caso della tumulazione, a persona residente a Viggiano che abbia almeno 75 anni compiuti.

Art. 59

concessioni straordinarie

Possono essere altresì stipulate concessioni straordinarie in favore di soggetti che, pur non rientrando nelle casistiche previste dagli articoli precedenti:

- siano nati nel Comune di Viggiano
- abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Viggiano per almeno 15 anni
- abbiano avuto con Viggiano notori legami per vincoli di parentela o di altro genere.

Tale concessione straordinaria deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio competente, tenuto conto del numero dei manufatti disponibili. Se il numero di manufatti cimiteriali a disposizione del Comune è inferiore a 20, la concessione straordinaria non può essere autorizzata.

Art. 60

concessioni di manufatti di nuova realizzazione

In occasione della realizzazione di nuovi manufatti cimiteriali, siano essi loculi che cappelle di famiglie, gli stessi possono essere concessi, in assenza di stato di necessità in atto, nel rispetto dei limiti quantitativi e di età previsti dall'articolo 6 del presente regolamento e tenendo altresì conto delle disponibilità consentite in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio competente, che dovrà comunque riservare un numero complessivo di loculi non inferiore a quello medio annuale dei decessi nel territorio comunale.

La concessione delle cappelle deve essere preceduta da apposito bando, nel quale il Responsabile del Servizio competente deve illustrare la tipologia e il numero dei manufatti assegnabili, il costo e le modalità di pagamento degli stessi, il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta al Comune, chi può fare la richiesta e le modalità e i criteri con cui si procederà all'assegnazione.

Laddove il numero di richieste dovesse superare il numero dei manufatti concedibili, il Responsabile del Servizio procederà all'assegnazione, nel giorno e all'ora da stabilirsi e da pubblicizzare con appositi avvisi, con il sistema del sorteggio. In caso contrario, i manufatti saranno assegnati d'ufficio rispettando l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo.

Art. 61

Modalità di rilascio della concessione

- 1) Per il rilascio della concessione l'interessato dovrà avanzare istanza in carta bollata indirizzata al Comune, con allegata la ricevuta di versamento di un importo pari al 10% dell'intero costo previsto dalla tariffa a titolo cauzionale. Il saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'atto.
- 2) In caso di rinuncia alla concessione, per qualsiasi motivo, il deposito cauzionale verrà trattenuto. Qualora la concessione non abbia luogo per cause dipendenti dal comune, l'istante ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale.
- 3) Il rilascio della concessione avverrà sulla base dell'ordine di acquisizione delle istanze all'ufficio protocollo.
- 4) La concessione viene stipulata per conto del comune dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, sulla base di uno schema tipo che il medesimo approva con proprio atto.
- 5) L'atto di concessione deve essere stipulato, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data di tumulazione.
- 6) La concessione non può essere rilasciata a persona o ad enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.
- 7) In caso di controversie l'Amministrazione Comunale si intenderà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato o immediatamente esecutiva.

- 8) Le comunicazioni del Comune nei confronti degli eredi o aventi diritto del defunto, verranno eseguite nei confronti del parente più prossimo ai sensi dell'art. 12 del Titolo I del presente regolamento.

Art. 62

Concessioni

- 1) Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 1990 e s.m.i., e comunque non superiori a 99 anni.
- 2) *Ai fini del presente regolamento le concessioni sono rinnovabili e la loro durata è fissata in:*
 - a) *99 anni per le tombe e le cappelle di famiglia (in entrambi i casi si riferisce alle sepolture che possono contenere tre o più salme);*
 - b) *35 anni per le inumazioni;*
 - c) *35 anni in campi a tumulazione (giardinetti a tumulazione);*
 - d) *35 anni in loculi per sepolture individuali;*
 - e) *35 anni per le cellette-ossario e le nicchie cinerarie individuali”.*
- 3) La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto o, se precedente, dalla data di sepoltura.
- 4) Le concessioni perpetue rilasciate fino alla data del 09 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 1975) conservano il proprio regime giuridico e non possono essere revocate se non per soppressione del cimitero e nel rispetto del comma 1 dell'art. 63 del presente titolo, mentre quelle poste in essere a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, possono essere revocate solo nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 63.
- 5) *le concessioni delle cappelle già realizzate, avverranno con apposito bando previa stima economica da parte del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali.*

Art. 63

Termini di decadenza progettazione

- 1) Chiunque all'interno dei cimiteri, compresi enti o associazioni, intenda costruire una cappella o un loculo privati deve presentare istanza per l'ottenimento della concessione.
- 2) Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. n. 285 del 1990, le concessioni in uso di aree per le destinazioni di manufatti nei cimiteri, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio della concessione e a completare la realizzazione nei successivi 24 mesi. Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali può, con atto motivato, prorogare il termine di realizzazione di ulteriori 12 mesi.
- 3) I termini di realizzazione dell'opera decorrono dall'effettiva disponibilità dell'area.

Art. 64

Rinuncia e Permuta

- 1) E' facoltà del comune accettare la rinuncia di privati, enti o associazioni.
- 2) La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 3) L'istanza di rinuncia deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto e dovrà contenere espressamente l'incondizionato consenso affinché il comune possa disporre immediatamente della sepoltura per eventuale nuova assegnazione, nonché la manleva da qualsiasi responsabilità.

- 4) Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, dopo aver accertato le condizioni dell'oggetto della concessione, prende atto della rinuncia e dispone il rimborso e/o equo indennizzo ai sensi del comma 2 dell'art. 73 del Titolo VI del presente regolamento.
- 5) Nel caso di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
- 6) *“E’ consentita, previa richiesta scritta, agli assegnatari di aree e loculi non ancora utilizzati di permutare gli stessi con altre aree e loculi, anche di diversa tipologia (ad esempio aree con loculi), purchè risultino disponibili ed assegnabili e previo consenso dell’ufficio, mediante stipula di un nuovo contratto di concessione e con pagamento della differenza tra il prezzo già corrisposto e quello da corrispondere per l’area o loculo richiesto in permuta. In ogni caso è escluso ogni conguaglio in danno del Comune”.*

Art. 65

Revoca

- 1) L'istituto della revoca (atto unilaterale del comune con cui si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità) non trova applicazione sulle concessioni perpetue rilasciate fino al 09 febbraio 1976, potendone solo disporre l'estinzione per effetto della soppressione del cimitero, con contestuale concessione di un corrispondente spazio cimiteriale nel nuovo cimitero o altro già esistente.
- 2) Le concessioni rilasciate a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni fino al 09 febbraio 1976 (D.P.R. n. 803 del 1975), possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Art. 66

Decadenza

- 7) La decadenza (atto unilaterale del comune in forza del quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario) della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso.
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 8) Fatta salva la disposizione del comma 4 dell'art. 42 del Titolo III del presente regolamento, per la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura e comunque, in qualsiasi modo, l'utilizzo da parte di terzi del sepolcro;
- 9) Quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati dall'art. 61 del presente titolo, ovvero quando vengono accertate, una volta ultimati i lavori, difformità delle opere e il concessionario diffidato al riguardo non ottemperi nel termine prescritto nella diffida e/o non sia intervenuta sanatoria.
- 10) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, per un periodo minimo di anni tre, risultando l'area impraticabile e/o il manufatto sulla stessa insistente gravemente deteriorato, o quando non si siano osservati gli obblighi inerenti la manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere e del loro decoro e/o con pregiudizio della stabilità dei manufatti circostanti.
- 11) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 12) Quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;

- 13) Quando si presume l'abbandono amministrativo dovuto alla mancanza di provvedimenti sulla destinazione del sepolcro da parte degli ultimi membri della famiglia originaria per il tempo successivo.

Art. 67

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero, salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 1990 e *s.m.i.*
- 2) Allo scadere della concessione, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, collocandoli rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario e nel cinerario comune.
- 3) Le concessioni si estinguono altresì per:
 - a) Accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 12 del Titolo I del presente regolamento;
 - b) Quando una salma, resti mortali o ceneri, per volontà dei familiari, siano rimossi per essere posti in altra sepoltura.
- 4) Le sepolture che risultano occupate da oltre 30 anni e che non abbiano aventi titolo ai sensi dell'art. 12 del Titolo I del presente regolamento, che possano rivendicare il titolo, debitamente accertato, sono trasferite agli ossari comuni a cura e spese del comune che rientra in tal modo nella piena disponibilità del sepolcro.

Art. 68

Rinnovo

- 1) *“Il rinnovo è concesso previa istanza degli interessati da presentare entro 30 giorni dalla scadenza, salvo che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero; nel qual caso l'autorizzazione di rinnovo non viene concessa”.*

Art. 69

Il procedimento di decadenza o di revoca

- 1) Per la dichiarazione di revoca o decadenza della concessione, il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali deve:
 - a) Costatare lo stato delle sepolture e verificare la sussistenza delle cause, previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, che determinano la revoca o la decadenza;
 - b) Relazione dettagliata sull'effettivo stato di abbandono o incuria della sepoltura contenente documentazione fotografica e gli eventuali interventi da effettuare per il ripristino.
 - c) Con provvedimento nelle forme di legge, diffidare ed assegnare, ove possibile rimuovere la causa, al concessionario o agli aventi titolo, un termine ultimo entro cui perfezionare l'adempimento secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica redatta dal Responsabile Comunale dell'Ufficio Tecnico, decorso il quale si dà avvio al procedimento per l'emanazione dell'atto finale di decadenza o di revoca.
 - d) Notificare al concessionario o agli aventi titolo ai sensi, rispettivamente dell'art. 11 e 12 del Titolo I del presente regolamento, l'avviso di avvio procedimento per l'adozione del

- provvedimento finale. In tale ipotesi di termini di pubblicazione all'albo pretorio *on-line* non possono essere inferiori a giorni 90.
- 2) Con l'emissione del provvedimento di revoca o decadenza e trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente per proporre opposizione, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del comune.
 - 3) La decadenza o la revoca è dichiarata dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali.

Art. 70

Scadenzario delle concessioni

- 1) Presso il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è istituito il registro di cui al comma 2 dell'art. 8 del Titolo I del presente regolamento, allo scopo di mantenere aggiornato le relative posizioni e di poter effettuare, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti.
- 2) In tale ipotesi i termini di cui al comma 1 *lett. b)* dell'art. 11 del Titolo I del presente regolamento non possono essere inferiori a giorni 30.

Art. 71

Nicchie e cellette

- 1) Le *nicchie-ossario* realizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni:
 - 1) lunghezza cm. 70;
 - 2) larghezza cm. 40;
 - 3) altezza cm. 40.
- 2) Le *nicchie-ossario* sono assegnate secondo l'ordine progressivo dal basso verso l'alto e da sinistra a destra.
- 3) Le *cellette-cinerarie* realizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono avere le seguenti dimensioni:
 - 1) lunghezza cm. 60;
 - 2) larghezza cm. 40;
 - 3) altezza cm. 40
- 4) Le ossa e le ceneri, a richiesta del coniuge, dei parenti e degli affini, possono essere raccolte anche in forma promiscua.

Art. 72

Cappelle private fuori dai cimiteri

- 1) Per la costruzione delle cappelle private fuori dai cimiteri destinate ad accogliere salme o resti mortali, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente. Il richiedente deve far eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
- 2) Per la tumulazione nelle cappelle private oltre all'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, occorre il *nulla-osta* del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto ha diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
- 3) Le cappelle private costruite fuori dai cimiteri devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nei cimiteri. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano circondate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
- 4) Le cappelle private costruite fuori dai cimiteri sono soggette alla vigilanza comunale.

- 5) Il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dai cimiteri, sempre che concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

TITOLO VI

ONERI

Art. 73

Disposizioni generali

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, espressamente classificati dalla legge come tali.
- 2) Tra i servizi gratuiti rientrano in particolare.
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione;
 - c) Il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) L'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione;
 - e) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) La deposizione delle ceneri in cinerario comune;
- 3) Sono gratuiti le operazioni di recupero e trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero o altro luogo designato, di inumazione in campo comune, di cremazione e dispersione delle ceneri, qualora trovino applicazione i commi 1 e 2 dell'art. 10 del Titolo I del presente regolamento.
- 4) Sono sempre gratuiti le operazioni dipendenti da atti dispostivi dell'Autorità Giudiziaria.
- 5) Le operazioni cimiteriali disposte dal comune nell'interesse della collettività o per ragioni di igiene o di sanità pubblica, o qualora dettate dall'urgenza e dalla inderogabilità non dipendenti da negligenze dell'ente, sono a titolo oneroso, salvo l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del Titolo I del presente regolamento.
- 6) Nel canone per l'illuminazione votiva, che deve essere versato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza salvo diversa indicazione dell'eventuale gestore affidatario, sono comprese le spese di installazione, derivazione, allacciamento, manutenzione, sorveglianza e ogni altro occorrente per garantire l'efficienza del servizio. Sono escluse le lampadine. La durata dell'abbonamento è di un anno e decorre dal primo giorno del mese di installazione dell'impianto. Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta con decorrenza dal mese successivo. Il primo allaccio ha un costo di € 10,00. In caso di mancato pagamento il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, oltre all'esercizio delle azioni di recupero, diffida l'interessato ad adempiere entro 10 giorni, in mancanza dispone l'immediata sospensione del servizio. Sono esonerati dal pagamento per l'allaccio e del canone i soggetti riconosciuti indigenti ai sensi dell'art 10 del Titolo I del presente regolamento. In tale ipotesi delle spese se ne fa carico il comune.
- 7) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le condizioni di abbonamento, quando per il migliore andamento del servizio e in conseguenza di variazioni delle attuali condizioni di mercato del materiale e della mano d'opera, sarà ritenuto opportuno.
- 8) Il rinnovo della concessione, è soggetto al pagamento del nuovo canone.
- 9) I diritti di spettanza del comune per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre, sono fissati con provvedimento nelle forme di legge dalla Giunta Comunale. Le tariffe per il rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio di impresa di pompe funebri sono soggetti a revisione annuale su proposta del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali e sulla base delle dinamiche dei costi per i servizi comunali alla copertura dei quali sono destinati. Devono essere versati direttamente al comune.

- 10) Con delibera della Giunta Comunale può essere istituito un diritto fisso che le imprese di pompe funebri versano al comune su ogni funerale in ambito comunale e nel caso in cui sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzo di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 1990, ed in questo secondo caso l'entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
- 11) Con delibera della Giunta Comunale sono individuate l'entità delle tariffe, delle spese e dei rimborsi, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa vigente. Le tariffe, le spese e i rimborsi sono modificabili nel tempo.
- 12) Non possono essere imposte tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private fuori dai cimiteri superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 74

Delle tariffe

- 1) Con delibera della Giunta Comunale sono individuati i costi e le tariffe delle concessioni per:
 - a) Inumazione in campo comune;
 - b) Loculo singolo, doppio e multiplo;
 - c) Area per inumazione privata;
 - d) Area per costruzione cappella;
 - e) Ossario comune;
 - f) Urna cineraria comune;
 - g) Area per urna cineraria;
 - h) Rinnovo;e per i:
 - i) Diritti amministrativi per l'istruttoria.
- 2) Le tariffe per le concessioni sono maggiorate del 25% se richieste per persona in vita. Per le *cellette-ossari* e le urne cinerarie depositate all'interno di un loculo già in concessione al richiedente si applica la riduzione del 75% sulla tariffa vigente. Nelle ipotesi di deposito provvisorio il canone è ridotto del 75%.
- 3) Con delibera della Giunta Comunale, sono indicati i canoni per le seguenti prestazioni:
 - a) Inumazione ordinaria;
 - b) Tumulazione ordinaria;
 - c) Tumulazione provvisoria;
 - d) Esumazione ordinaria e straordinaria;
 - e) Estumulazione ordinaria e straordinaria;
 - f) Per la cremazione si rimanda alle tariffe applicate nella sede del forno crematorio;
 - g) Trasporto funebre nel territorio comunale e al di fuori del territorio comunale;
 - h) Esumazione e estumulazione ossario e cinerario;
 - i) Tumulazione in ossario o cinerario;
 - j) Allacciamento e manutenzione dell'illuminazione votiva loculi e tombe;
 - k) Tumulazione urna in manufatto su lapide esistente;
 - l) Dispersione delle ceneri in area cimiteriale;
 - m) Deposito provvisorio resti ossei o ceneri;
 - n) Diritti per prestazioni di servizio.
- 4) L'ammontare per le concessioni deve essere versato al momento della domanda, salvo diversa disposizione della normativa vigente e delle disposizioni del presente regolamento.
- 5) L'ammontare per le prestazioni funerarie e cimiteriali in carico al comune deve essere versato entro 15 giorni dall'effettiva prestazione.

- 6) Ogni anno, entro il 31 marzo il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali, provvede con propria determinazione, ad aggiornare l'importo delle tariffe delle concessioni e dei servizi funerari e cimiteriali in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità di euro superiore. E' fatta salva la competenza della Giunta Comunale sulla modificabilità delle tariffe qualora difforme dai parametri dell'indice ISTAT.

Art. 75

Dei rimborsi

- 1) Nel caso di rinuncia alla concessione non spetta nessun rimborso.
- 2) Nel caso di rinuncia all'area in concessione sulla quale è stato realizzato in tutto o in parte un manufatto, al concessionario spetta un equo indennizzo secondo la valutazione effettuata dal Responsabile Comunale del Settore Urbanistica, per le opere costruite.
- 3) Nessun rimborso è dovuto per l'istituto della decadenza.
- 4) Nel caso di revoca della concessione per dismissione dell'area cimiteriale e contestuale trasferimento delle salme in altro cimitero del territorio comunale, le spese di trasferimento e di sepoltura, sono a carico del comune. E' altresì a titolo gratuito, ad eccezione dei diritti di segreteria e delle spese connesse, il rilascio della concessione.

Art. 76

Delle spese

- 1) Per le sepolture le spese, compreso il trasporto, sono a carico dei richiedenti *e/o* dei concessionari, così anche per le cremazioni.
- 2) Nel caso di sepoltura occupata sono a carico del rinunciante le spese per liberare la stessa da salme, ceneri o resti.
- 3) E' sempre e comunque a pagamento il trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16 comma 1 *lett. a)* del D.P.R. n. 285 del 1990.
- 4) In tutti i casi in cui il comune sostiene delle spese per assenza degli aventi diritto, qualora dovessero essere rintracciati e non dovessero essere in condizioni di indigenza, il comune esercita il diritto di rivalsa.
- 5) In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il comune ha stipulato regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali sono a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285 del 1990.
- 6) Le spese per il trasporto, traslazione e trasferimento, a di fuori delle ipotesi del comma 5 del presente articolo, sono a carico dei richiedenti, salvo diversamente disposto dalla normativa vigente e che non ricorrano le condizioni di indigenza prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del Titolo I del presente regolamento.

TITOLO VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 77

Disposizioni generali

- 1) Il mancato pagamento della concessione nei termini prescritti dal presente regolamento, comporterà, l'estumulazione o esumazione e il seppellimento in campo comune con addebito delle spese sostenute e recupero coattivo di quanto dovuto.
- 2) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione degli ornamenti di cui al Capo II del Titolo II del presente regolamento o perché posizionati *e/o* installati in violazione delle disposizioni alla normativa vigente ed al presente regolamento, sono rimossi d'ufficio.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento commesse dalle imprese di pompe funebri, sono comminate con diffida scritta nella quale si contesta la violazione specifica e si richiama all'immediata osservanza. Alla terza diffida scritta, nell'arco dell'anno solare, si applica la sospensione dell'attività per un periodo di giorni trenta. Alla quarta diffida scritta, nell'arco dell'anno solare, si applica la revoca dell'autorizzazione. In tale ipotesi, una nuova autorizzazione non potrà essere rilasciata prima che sia trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di revoca.
- 4) L'inosservanza dei termini di cui all'art. 61 del Titolo V del presente regolamento, comporta la decadenza del progetto con contestuale perdita delle eventuali somme già versate.
- 5) Qualunque oggetto all'interno dei cimiteri che possa costituire rischio per l'incolumità pubblica e ostruzione dei percorsi comuni sarà rimosso dal gestore senza preavviso alcuno escludendo ogni diritto di rivalsa da parte del titolare della sepoltura o di chi li ha depositati *e/o* posizionati.

Art. 78

Verifiche

- 1) L'Amministrazione Comunale, attraverso gli organi competenti, può procedere in qualsiasi momento alla verifica sull'effettiva collocazione delle salme, resti mortali *e/o* urne cinerarie.
- 2) L'Amministrazione Comunale potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti cui affidare i poteri di controllo *e/o* accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 79

Sanzioni

- 1) Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e *s.m.i.*
- 2) Per tutte le altre violazioni non contemplate da altre norme, si applica l'art. 7bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Per le

violazioni commesse da imprese private e imprese funebri l'importo minimo non può essere inferiore a € 100,00. Per il personale addetto ai cimiteri, oltre alla sanzione amministrativa ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali può, con proprio atto, individuare nel dettaglio l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per le singole violazioni previste dal presente regolamento.

- 3) Ogni violazione delle disposizioni del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, con provvedimento dell'organo comunale competente.
- 4) All'applicazione delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 5) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l'adozione della decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
- 6) Qualora alla violazione di norme del regolamento ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 80

Norme transitorie e finali

- 1) Le imprese di pompe funebri già operanti con sede nel territorio di Viggiano dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro il *31 dicembre 2017*.
- 2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni specifiche per le quali lo stesso regolamento dispone diversamente.
- 3) Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con il presente regolamento e per quanto non contemplato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
- 4) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore, salvo diversamente disposto dalla normativa vigente e dallo stesso regolamento.
- 5) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 81

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo e sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune di Viggiano.